

REPUBBLICA ITALIANA



ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FINANZE E DEL CREDITO
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del Patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 recante "norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 recante il "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 – Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO il D.P.Reg. n. 1533 del 28/04/2022 con il quale, in esecuzione della delibera della Giunta Regionale n. 224 del 20/04/2022, è stato conferito al dott. Silvio Marcello Maria Cuffaro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale dell'Economia;
- VISTA la L.R. 11 agosto 2015 n.16 che istituisce dal 1° gennaio 2016 la tassa automobilistica regionale;
- VISTO l'accordo di cooperazione per il triennio 2022-2024 tra la Regione Siciliana e l'Automobile Club d'Italia (ACI) per la gestione delle funzioni previste dall'art. 3 della legge regionale 11 agosto 2015 n.16 in materia di tasse automobilistiche regionali approvato con D.D.G. n. 65 del 16/02/2022;
- VISTA la legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021, n. 9, concernente il «Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 8, che: al comma 2, prevede che l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione sul territorio regionale, di cui all'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e' delegato all'Agenzia delle entrate ed e' svolto dall'Agenzia delle entrate-riscossione, ente strumentale istituito con l'art 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
- VISTO Il decreto 1 febbraio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Modalita' di esercizio da parte dell'Agenzia delle entrate-riscossione nei confronti della Regione Siciliana della manleva per le conseguenze patrimoniali derivanti dall'attivita' di Riscossione Sicilia S.p.a. e disciplina delle procedure di conciliazione per la risoluzione di eventuali controversie".
- VISTO l'art. 28 della L.R. 10 agosto 2022 n. 16 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana P.I. n. 38 del 13/08/2022 ove si prevede che *"...non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2021, purché il versamento sia effettuato entro il 30 novembre 2022"*.
- RITENUTO che il comma 2 dell'art. 28 della L.R. 10 agosto 2022 n. 16 prevede che con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Finanze e del

Credito sono definite le modalità attuative.

D E C R E T A

Art. 1

Le modalità attuative ai sensi dell'art. 28 della [L.R. 10 agosto 2022, n. 16](#), sono quelle riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.

Sul sito internet istituzionale del Dipartimento Finanze e Credito sarà data notizia della operatività degli sportelli individuati da ACI per la ricezione dei pagamenti.
Palermo 13 settembre 2022

Il Dirigente Generale
Avv. Silvio Marcello Maria Cuffaro

Allegato A al D.D.G. n. 619 del 13.09.2022

Modalità attuative della regolarizzazione agevolata della tassa automobilistica regionale, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 10 agosto 2022 n. 16

In attuazione dell'art. 28 della [L.R. 10 agosto 2022, n. 16](#), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana P.I. n. 38 del 13/08/2022 ove si prevede che non si applicano le sanzioni e gli interessi dovuti in relazione agli omessi o insufficienti pagamenti della tassa automobilistica regionale la cui scadenza sia stabilita tra il 01/01/2016 ed il 31/12/2021, laddove i contribuenti provvedano al pagamento della tassa dovuta, entro il 30 novembre 2022, regolarizzando la posizione debitoria come di seguito specificato.

Art.1 Ambito di applicazione

Possono usufruire della regolarizzazione agevolata i contribuenti interessati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Ai sensi dell'art. 28 della [L.R. 10 agosto 2022, n. 16](#), la regolarizzazione agevolata riguarda:

- le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale già iscritte a ruolo per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 ad esclusione delle somme già versate all'Agente della Riscossione;
- le posizioni debitorie della tassa automobilistica regionale per gli anni di imposta 2020 e 2021 per le quali non si sia già provveduto al pagamento tramite i canali di riscossione ordinaria.

Nel caso di adesione alla regolarizzazione agevolata tramite il pagamento entro il 30 novembre 2022 della sola tassa dovuta in relazione agli anni di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 già iscritti a ruolo coattivo, la Regione Siciliana comunicherà all'Agente della riscossione il discarico del ruolo.

Sono **escluse** dalla regolarizzazione agevolata le posizioni relative a:

- periodi d'imposta con decorrenza successiva al 31 dicembre 2021;
- rapporti tributari definiti con sentenza passata in giudicato;
- ruoli affidati all'Agente della Riscossione per i quali, alla data di entrata in vigore della norma in questione, siano già state avviate procedure esecutive, quali ad esempio pignoramenti mobiliari e immobiliari, incanti immobiliari e interventi nelle procedure esecutive immobiliari.

Nel caso di ruoli coattivi della tassa automobilistica regionale iscritti unicamente a titolo di sanzioni e interessi, la Regione Siciliana procede al discarico purché, alla data di entrata in vigore della norma in questione, non siano già state avviate procedure esecutive, quali ad esempio pignoramenti mobiliari e immobiliari, incanti immobiliari e interventi nelle procedure esecutive immobiliari.

Art. 2 Sospensione dei ruoli coattivi

Si dispone la sospensione massiva dell'attività di riscossione dei ruoli coattivi della tassa automobilistica regionale fino al 31/01/2023:

- per consentire ai contribuenti di aderire alla regolarizzazione agevolata con le modalità previste dal successivo art.4;
- per evitare, durante il periodo della gestione della misura agevolativa, l'attivazione di provvedimenti cautelari e, in presenza di procedure già in essere, il passaggio ad azioni esecutive, si dispone la sospensione massiva dell'attività di riscossione dei ruoli coattivi della tassa automobilistica regionale fino al 31/01/2023. La sospensione non interrompe la notifica delle cartelle esattoriali.

Restano esclusi dalla sospensione i ruoli relativi a cartelle esattoriali in conseguenza delle quali, alla data di entrata in vigore della norma, siano già state avviate procedure di carattere esecutivo mobiliare o immobiliare.

Art. 3 Termine entro il quale è possibile beneficiare della regolarizzazione agevolata

È possibile aderire alla regolarizzazione agevolata effettuando, entro il 30 novembre 2022, i pagamenti con le modalità di cui al successivo art 4.

Dopo il 30 novembre 2022 non sarà più consentita l'adesione alla regolarizzazione agevolata e, pertanto, saranno inibiti i pagamenti di cui al successivo art 4.

Al termine del periodo di sospensione di cui al precedente art. 2, l'Agente della Riscossione riprenderà l'attività di riscossione dei ruoli della tassa automobilistica secondo le previsioni ordinarie di legge per le partite per le quali non risulta l'adesione alla regolarizzazione agevolata tramite il pagamento secondo le modalità previste dal successivo art. 4.

Art. 4 Modalità di regolarizzazione e di pagamento

La Regione siciliana ha attivato presso le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche auto autorizzate un canale di pagamento dedicato alla regolarizzazione agevolata della tassa automobilistica regionale di cui all'art. 28 del L.R. 16/2022.

Per aderire alla regolarizzazione agevolata il contribuente, senza necessità di istanza, dovrà effettuare il pagamento di quanto risulterà dal sistema di calcolo ACI dovuto a titolo di tassa automobilistica regionale, entro il 30 novembre 2022, **esclusivamente** presso le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche auto autorizzate specificando la targa del veicolo e l'anno di imposta che intende regolarizzare senza applicazione di interessi e sanzioni.

Non saranno considerati validi i pagamenti effettuati attraverso canali e modalità diversi da quelli sopramenzionati.

Le somme dovute a titolo di regolarizzazione agevolata non sono rateizzabili.

La ricevuta del pagamento eseguito, entro il 30 novembre 2022, presso le delegazioni ACI e le agenzie di pratiche auto autorizzate, attesta l'avvenuta regolarizzazione della relativa posizione tributaria.

Nel caso di adesione alla regolarizzazione agevolata tramite il pagamento con le modalità del presente articolo di posizioni debitorie di tassa automobilistica, interessi e sanzioni degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 già iscritte a ruolo la Regione provvederà a registrare nella piattaforma di Agenzia Entrate-Riscossione (ADER), entro il 31/1/2023, il relativo discarico (sgravio).

Nel caso di ruoli coattivi della tassa automobilistica regionale iscritti unicamente a titolo di sanzioni e interessi l'adesione alla regolarizzazione agevolata viene definita dalla Regione Siciliana che procede al relativo discarico purché, alla data di entrata in vigore della norma in questione, non siano già state avviate procedure esecutive, quali ad esempio pignoramenti mobiliari e immobiliari, incanti immobiliari e interventi nelle procedure esecutive immobiliari.

Art. 5 Rateizzazioni in corso

In caso di rateizzazioni già concesse dall'Agente della Riscossione o in corso, laddove il contribuente intenda, comunque, aderire alla misura agevolativa, effettuando, entro il 30 novembre 2022, il pagamento con la modalità di cui all'art. 4, si procede come segue:

- la Regione Siciliana provvederà a registrare nella piattaforma di Agenzia Entrate Riscossione il relativo discarico che non darà luogo al rimborso di quanto eventualmente già corrisposto all'Agente della riscossione.

Art. 6 Rapporti tributari non ancora esauriti

L'adesione al beneficio della regolarizzazione agevolata della tassa automobilistica regionale ai sensi dell'art.28 della L.R. 13 agosto 2022 n. 16, per le posizioni relative ai rapporti tributari pendenti in giudizio, sarà considerata quale manifestazione di volontà di rinuncia al contenzioso in essere che la Regione Siciliana potrà far valere come cessazione della materia del contendere .

Art. 7 Rimborsi

L'adesione alla regolarizzazione agevolata **non da luogo al rimborso** dei pagamenti già effettuati a titolo di tassa automobilistica regionale, di sanzioni ed interessi relativamente agli anni di imposta dal 2016 al 2021.

Nel caso in cui il contribuente intenda comunque aderire alla misura agevolativa, effettuando, entro il 30 novembre 2022, il pagamento, con la modalità di cui all'art. 4, della tassa automobilistica relativa agli anni di imposta 2016-2017-2018-2019 già affidati all'Agente della Riscossione, la Regione Siciliana provvederà a registrare nella piattaforma di Agenzia Entrate Riscossione il relativo scarico che non darà luogo al rimborso di quanto già corrisposto all'Agente della riscossione.

Il contribuente che abbia aderito erroneamente alla misura agevolativa per posizioni debitorie escluse dalla regolarizzazione agevolata come disposto all'art.1 potrà presentare istanza di rimborso presso ACI.

Art. 8 Disposizione finale

I soggetti beneficiari della norma in argomento, nel caso di eventuale declaratoria di illegittimità da parte della Corte Costituzionale, dovranno versare alla Regione siciliana le somme dovute per sanzioni ed interessi della tassa automobilistica, per ogni anno, rispetto ai rapporti giuridici non esauriti alla data della pronuncia e secondo quanto specificato nelle motivazioni della stessa sentenza.

Al riguardo si fa presente che "La declaratoria d'incostituzionalità, pur operando dal giorno successivo alla pubblicazione (art. 136 cost.), rende tamquam non esset la norma espulsa dall'ordinamento giuridico, come se non fosse mai stata vigente, con salvezza delle situazioni giuridiche consolidate, ovvero i rapporti esauriti per decadenza, prescrizione, inoppugnabilità, giudicato, nel preminente interesse della certezza giuridica".

Art. 9 Informazione e Assistenza

Informazioni di carattere generale e verifiche delle posizioni tributarie possono essere richieste presso i seguenti punti di contatto:

- sportelli delle Unità Territoriali ACI